



FNOMCeO

*Il Presidente
della Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

**OGGETTO : APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA PREMIALE PREVISTA DAI COMMI DA 9 A 13 DELL'ARTICOLO
10 DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011.**

Cari Colleghi

In riferimento alle normative rivenienti dagli obblighi fiscali previsti e alle successive norme riportate con note dall'Agenzia delle Entrate, si invia la circolare allegata riguardante il regime premiaie per gli "studi di settore" anno 2012.

Ritengo opportuno inoltrarvi, ancora per una diffusione capillare, la presente nota ricordandoVi quanto precedentemente inviato alla Vs. attenzione in merito all'attività artigianale di Odontotecnico.

IL PRESIDENTE
Giuseppe Renzo

(Alf.vari)

Roma, 17 maggio 2012

Associazioni di categoria
rappresentate nella Commissione
degli esperti per gli studi di settore

Prot. n. 2012/68416

OGGETTO: *Applicazione della disciplina premiale prevista dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011.*

L'articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2011, limitazioni ai poteri di accertamento nei confronti dei soggetti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, a condizione che gli stessi soggetti:

- abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- sulla base di tali dati, risultino coerenti con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

In particolare, tale disposizione prevede che nei confronti dei soggetti congrui e coerenti:

- sono preclusi gli accertamenti di tipo "*analitico – presuntivo*";
- la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato;
- è ridotto di un anno il termine di decadenza per l'attività di accertamento effettuata ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Al riguardo, il comma 12 del citato articolo 10 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possano essere differenziati i termini di accesso alla disciplina premiale in argomento, tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente.

Inoltre, la medesima disposizione prevede che con tale provvedimento siano dettate le relative disposizioni di attuazione.

In merito l'Agenzia delle Entrate sta effettuando gli opportuni approfondimenti ed analisi, anche alla luce delle diverse fonti informative disponibili, al fine di dare attuazione a tale previsione normativa.

In particolare si sta procedendo all'analisi delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, comprensive del posizionamento degli esiti della coerenza rispetto agli specifici indicatori, al fine di individuare gli studi particolarmente affidabili anche in termini di capacità di evidenziare infedeltà nella compilazione della relativa modulistica.

Al riguardo si invitano codeste Associazioni a comunicare, entro il 01 giugno p.v., le proprie valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull'applicazione della disciplina premiale in argomento.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera (*)

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993.